

SEMINARIO: L'INGEGNERE DI OGGI E DI DOMANI



ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI LEGGE

Gennaro ANNUNZIATA

Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli







La figura dell'Ingegnere è riconosciuta dalla **Legge n. 1395 del 1923**, che istituisce l'Ordine professionale e stabilisce:

Art. 1 ... *il **titolo di Ingegnere** spetta esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi titoli negli Istituti di Istruzione Superiore autorizzati per legge a conferirli.*

Il successivo **Regolamento del 1925 (R. D. n. 2537)** prescrive:

Art. 4 ... *per essere iscritto nell'Albo occorre aver superato l'**Esame di Stato** per l'esercizio della professione.*

Art. 5 ... *per esercitare in tutto il territorio della Repubblica la professione di Ingegnere è necessario aver superato l'**Esame di Stato** per l'esercizio della professione.*



CODICE CIVILE

Libro V "Del lavoro"

Titolo III "Del lavoro autonomo"

Capo II "Delle professioni intellettuali"

Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) in base alla determinazione della **Legge n. 897 del 1938**, statuisce che **la professione di Ingegnere può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'Albo professionale**. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, la tenuta del medesimo ed il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati all'Ordine, sotto la vigilanza dello Stato.



RIEPILOGANDO

Il titolo di Ingegnere (o Ingegnere Junior) spetta esclusivamente a coloro che conseguono l'Abilitazione all'esercizio professionale mediante l'**Esame di Stato**.

La **professione di Ingegnere** è una delle professioni protette dalla Legge. **L'esercizio abusivo costituisce reato perseguibile in sede penale.**

L'attività di ingegnere può essere svolta in **regime libero professionale** o di **lavoro dipendente**.



RIEPILOGANDO

L'esercizio della professione di Ingegnere in regime libero presuppone obbligatoriamente l'iscrizione nell'Albo degli Ingegneri della **Provincia di residenza**.

L'esercizio della professione in regime di lavoro dipendente obbliga al possesso della sola abilitazione professionale, ma nel caso di **svolgimento di atti di libera professione**, occorre l'iscrizione nell'Albo degli Ingegneri.



DA SEGNALARE

Sebbene il **numero di iscritti all'Ordine** degli Ingegneri sia negli ultimi anni in costante crescita (241.791 nel 2019, contro i 240.014 nel 2018 e i 239.389 nel 2017), **nel 2018 solo un laureato in Ingegneria su tre ha conseguito l'abilitazione professionale (in tutto 8.489).**

Sono soprattutto i **laureati in Ingegneria del settore dell'informazione**, che, pur essendo in netta crescita, **decidono di abilitarsi sempre di meno (nel 2018 solo il 5,8% del totale).**



LIBERA PROFESSIONE IN QUALI FORME?

La **libera professione** può essere esercitata in forma:

- INDIVIDUALE
- ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (STUDIO ASSOCIATO)
- SOCIETÀ DI INGEGNERIA
- SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI



IN FORMA INDIVIDUALE

È la figura classica dell'ingegnere, che svolge il proprio lavoro mantenendo con il cliente un rapporto di carattere fiduciario e rispondendo direttamente dell'opera prestata.

La legislazione (art. 2229 e seguenti del C.C., Legge 1395/1923 e R.D. 2537/1925) salvaguarda il **carattere rigorosamente personale della prestazione d'opera intellettuale** per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione all'Albo.



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA

La progettazione e la successiva esecuzione di **grandi opere** richiedono **gruppi di professionisti specializzati in differenti settori** ai quali affidare congiuntamente un singolo incarico **specie nell'ambito delle opere pubbliche.**

Si sono così costituite, specie negli ultimi anni, **associazioni temporanee**, per i cui appartenenti, non essendoci regolamenti specifici, valgono le norme esposte per l'esercizio in forma individuale.



STUDIO ASSOCIATO

La **Legge n. 1815 del 1939** disciplina giuridicamente le **Associazioni Professionali** ovvero gli **Studi Associati**.

All'art. 1 statuisce che le persone munite dei necessari titoli di abilitazione che si associano, per l'esercizio della professione devono usare, nella denominazione del loro Ufficio e nei rapporti con terzi, esclusivamente la denominazione di **"STUDIO TECNICO"** seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali dei singoli associati.



STUDIO ASSOCIATO

È necessario che l'**Atto Costitutivo** dell'associazione professionale rivesta la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (**DPR 917/86 art.5**).

È ammesso, per tutti gli studi associati, **una SIGLA o un MARCHIO di identificazione**, purché alla sigla o marchio, facciano seguito tutti i nominativi dei Professionisti associati.

PERCHÉ SEMPRE I NOMI IN EVIDENZA? (L. 1815/1939)



STUDIO ASSOCIATO

È possibile l'istituzione di **Cooperative**, sempre che siano rispettati i disposti degli Studi associati.

È possibile la costituzione di **Studi Associati tra Ingegneri e Architetti**, mentre non lo è tra Ingegneri e Geometri perché si tratta di Professionisti a diverso livello e con diverse competenze.



STUDIO ASSOCIATO

Vincolo della esclusiva attività dei professionisti associati attraverso la struttura dello studio.

Salvaguardato il carattere rigorosamente personale della prestazione d'opera intellettuale. In uno studio, **ciascun associato assume la propria responsabilità professionale** nei confronti del cliente con cui instaura il rapporto lavorativo.

NON confondere con Ufficio condiviso o Coworking



SOCIETÀ DI INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)

Una possibile alternativa allo studio associato sono

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Leggi n. 109/1994 e n. 216/1995

Legge n. 266/1997 (art. 24), abolizione del divieto di costituzione di società professionali previsto dalla Legge n. 1815/1939

D.Lgs. 163/2006 (art. 90) Codice dei contratti pubblici

DPR 207/2010 (art. 254) Regolamento attuativo del Codice.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)

Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) (art. 10 comma 4)

Decreto n.34 dell'8 febbraio 2013.



SOCIETÀ DI INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)

| SOCIETÀ DI INGEGNERIA | SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI |
|---|---|
| Lavora solo con il Pubblico | Lavora con Pubblico e privato |
| Svolge solo prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo e alle attività del responsabile del procedimento | Può esercitare una o più attività professionali in quanto può essere anche multidisciplinare, ovvero costituita tra professionisti iscritti ad albi professionali diversi |
| Non sono previsti limiti specifici all'apporto di capitale da parte dei soci, che possono essere ingegneri o meno | Ci possono anche essere soci non professionisti ma i soci appartenenti all'albo professionale di riferimento devono avere il possesso di almeno i 2/3 del capitale sociale. |
| Non deve essere iscritta all'Ordine | Deve essere iscritta in una sezione speciale dell'albo tenuto presso l'Ordine |



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 1 - Libero professionista che svolge anche attività commerciale o imprenditoriale

Non esistono divieti, per chi esercita esclusivamente attività commerciale o imprenditoriale, all'**utilizzo del titolo di Dott. Ing.** qualora abbia conseguito il relativo diploma negli Istituti di Istruzione Superiore autorizzati per legge a conferirlo, anche senza aver superato l'esame di Stato e senza esser iscritto all'Albo professionale.

Più precisamente a coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea specialistica e il dottorato di ricerca, compete rispettivamente il titolo di **dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.**



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 1 - Libero professionista che svolge anche attività commerciale o imprenditoriale

Se l'Ingegnere è iscritto all'Albo e svolge attività libero professionale abbinata ad attività commerciale o imprenditoriale, **non può essere direttamente o indirettamente interessato** nelle Imprese Costruttrici o Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del Committente.

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 1 - Libero professionista che svolge anche attività commerciale o imprenditoriale

Più in generale bisogna evitare che si verifichino sovrapposizioni o interferenze che possano **danneggiare la figura ed il prestigio del professionista Ingegnere**, nell'ottica dell'**etica professionale** dettata dalle Norme Deontologiche.

Così, ad esempio, non è consentito che siano riportati sulla propria carta intestata o sulla targa di studio i dati dell'attività professionale di Ingegnere con quelli delle altre attività svolte (con relativa partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.).

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 2 - Libero professionista con incarico temporaneo di tecnico o consulente presso Comuni, Province o Regioni

Non può svolgere prestazioni professionali in favore di privati o altri Enti che, in un modo o nell'altro, debbano poi essere soggette al controllo dell'Amministrazione dalla quale il professionista ha ricevuto l'incarico per **motivi deontologici**.

Inoltre, il cumulo nella stessa persona della funzione di controllore (Tecnico Comunale ecc.) e di controllato (professionista autore di un progetto) si ipotizza la fattispecie dell'**interesse privato in atti d'ufficio**, penalmente perseguibile (art. 324 del C.P.).



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Un **Ingegnere** è **considerato dipendente** quando la sua **prestazione** (a tempo pieno o a tempo parziale; di durata temporanea o continuativa) viene **compensata a stipendio**, con i relativi versamenti e adempimenti contributivi a carico del datore di lavoro.

CASO 3 – Dipendente di un datore di lavoro privato

Non vi è una norma esplicita che imponga il divieto, all'Ingegnere dipendente a tempo pieno o parziale, di esercitare la libera professione per clienti esterni, come esiste per il dipendente pubblico.



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 3 – Dipendente di un datore di lavoro privato

Gli art. 2104 e 2105 del Codice Civile precludono al prestatore di lavoro qualsiasi attività che possa configurarsi in **concorrenza con il datore di lavoro** o che comunque possa in qualche modo **compromettere la prestazione del lavoratore**.

Quando la **dipendenza è a tempo pieno**, nell'atto costitutivo del rapporto del lavoro privato, viene inclusa normalmente la clausola che esplicitamente pone il divieto di esercizio della libera professione.

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 4 – Dipendente impiegato dello Stato

L'art. 60 del D.P.R. n.3 del 1957, ("Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato") dispone che *"L'impiegato non può esercitare alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare incarichi in società costituite a fini di lucro..."*.

La incompatibilità vale anche per il **personale non di ruolo** dello Stato e fino all'immissione in ruolo.

Il 2o comma del succ. art. 61 permette però all'impiegato di *"essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministero o del suo capo ufficio"*.



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 4 – Dipendente impiegato dello Stato

I dipendenti, di ruolo e non, che si trovino iscritti nell'Albo degli Ingegneri sono, per il 1o comma dell'art. 62 del R.D. n. 2537/25, **comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine** per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 5 – Dipendenti di comuni, province e loro consorzi

Il disposto dell'art. 241 del R.D. del 1934, ("Approvazione del Testo Unico n. 383 della Legge Comunale e Provinciale") prescrive che *"...la qualità di impiegato o salariato dei Comuni, delle province e dei Consorzi è incompatibile con...l'esercizio di qualunque professione..."*.

Il medesimo articolo precisa che impiegati e salariati possono far parte dell'Amministrazione di società Cooperative costituite fra impiegati o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri previo autorizzazione che deve concedersi caso per caso.



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 5 – Dipendenti di comuni, province e loro consorzi

I dipendenti, di ruolo e non, che si trovino iscritti nell'Albo degli Ingegneri sono, per il 1o comma dell'art. 62 del R.D. n. 2537/25, **comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine** per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 6 – Dipendenti della Regione

Alle Regioni è attribuito il potere di emanare proprie norme in tema di ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Ad esempio, il **divieto di esercizio di qualunque professione**, previsto in generale per tutti i dipendenti della Regione, non è di solito esteso a quei **"professionisti di provata esperienza ed accertata capacità"** con cui non si instaura un rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto di prestazione di opera intellettuale.



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 6 – Dipendenti della Regione

I dipendenti regionali, di ruolo e non, che si trovino iscritti nell'Albo degli Ingegneri sono, per il 1o comma dell'art. 62 del R.D. n. 2537/25, comunque **sottoposti alla disciplina dell'Ordine** per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 7 – Dipendenti pubblici a tempo parziale

L'incompatibilità dell'esercizio della libera professione con la qualifica **prescindere dallo specifico rapporto contrattuale** pubblico dipendente è valida per tutti i dipendenti pubblici, che li lega all'Amministrazione dalla quale dipendono.

Tale divieto trova giustificazione nella volontà del legislatore di **evitare situazioni di privilegio, o di conflitto di interessi**, che potrebbero nascere qualora i dipendenti pubblici si trovassero ad operare a favore dei privati cittadini, nelle vesti di liberi professionisti.

COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 8 – Docenti scuola pubblica (di ruolo e non)

L'art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994 stabilisce che il **personale docente** non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Il **divieto non si applica** per cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e nei casi di società cooperative tra i dipendenti dello Stato.

Il **divieto non si applica** al personale assunto con **contratto a tempo parziale** (non superiore al 50% del tempo pieno).



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 8 – Docenti scuola pubblica (di ruolo e non)

A tutto il personale docente è **consentito l'esercizio della libera professione**, a condizione che essa non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto.

Chi intende svolgere attività libero professionale deve richiedere **specificata autorizzazione al Dirigente Scolastico**. L'autorizzazione suddetta è valida per il singolo anno scolastico.



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 9 – Docente universitario (Professore Straordinario, Ordinario o Associato) a tempo pieno

Il D.P.R. n. 382 del 1980, "Riordinamento delle docenze universitarie" stabilisce **l'incompatibilità della docenza con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna** (eccetto: le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, di Enti pubblici territoriali e degli Enti di ricerca).

I nominativi di coloro che hanno optato per il regime a tempo pieno devono essere comunicati, a cura del Rettore, all'Ordine professionale affinché vengano inseriti in un ELENCO SPECIALE.



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 10 – Docente universitario (Professore Straordinario, Ordinario o Associato) a tempo definito

I Docenti universitari che optano per il regime di impegno a tempo definito **possono svolgere qualsiasi attività di libera professione**, ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980.

L'opzione va esercitata, con domanda dell'interessato al Rettore, per almeno un biennio.



COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

CASO 11 – Ricercatore universitario

I ricercatori **non possono svolgere**, fino al superamento del giudizio di conferma, **attività libere professionali** connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie convenzionate della struttura di appartenenza.

Tali attività possono essere svolte dopo la conferma in ruolo, soltanto dai ricercatori che hanno optato per il regime di impegno a tempo definito.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



gennaro@nia.it



bit.ly/ga201020